

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 76° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa

popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni n. 431 e n. 43

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 6, 7 e passim
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente .....	6, 7, 8 e passim
BAUSI (DC), relatore alla Commissione .....	7, 8, 12 e passim
BOATO (Fed. Eur. Ecol.) .....	6, 7, 8 e passim
CUTRERA (PSI) .....	14, 16, 40 e passim
FABRIS (DC) .....	9, 11, 13
GOLFARI (DC) .....	6, 7, 8 e passim
INNAMORATO (PSI) .....	9
RUBNER (Misto-SVP) .....	9, 40, 49
SPECCHIA (MSI-DN) .....	6, 7, 11 e passim
TORNATI (Com.-PDS) .....	7, 9, 11 e passim
TRIPODI (Rifond. Com.) .....	7, 8, 9 e passim
FONTANA Elio (DC) .....	40
NEBBIA (Sin. Ind.) .....	48

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

«**Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale**» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«**Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna**» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«**Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985**» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«**Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie**» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**e petizioni n. 431 e n. 437**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna», d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985», d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie», d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sullo stesso argomento sono iscritte all'ordine del giorno le petizioni n. 431 e n. 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

*(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)*

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per ogni

associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina».

8.5

GOLFARI, FABRIS

*Al comma 1 sostituire le parole: «dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» con le altre: «dai direttori degli Istituti scientifici per grandi aree omogenee».*

8.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» con le seguenti: «da tre rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».*

8.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» aggiungere le seguenti: «da tre rappresentanti del Consiglio Nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Consiglio Internazionale per la Protezione degli Uccelli (ICBP-CIPU), da un rappresentante del Fondo Mondiale per la Conservazione della Natura (WWF International), da un rappresentante dell'Unione Internazionale per la conservazione della natura (IUCN)».*

8.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale» con le seguenti: «da due rappresentanti per ogni associazione venatoria nazionale».*

8.6

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «associazione venatoria nazionale riconosciuta», sostituire le parole: «da tre» con le seguenti: «con un numero paritetico di».*

8.15

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale» con le altre: «da sette rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale».*

8.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale» con le altre: «tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale».*

8.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana» con le seguenti: «da due rappresentanti dell'Unione zoologica italiana».*

8.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 1, in fine, aggiungere: «da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche».*

8.13 TRIPODI, SERRI

*Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e da un rappresentante del Consiglio Nazionale delle ricerche».*

8.16 IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno» con le altre: «entro diciotto mesi».*

8.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «centottanta giorni».*

8.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «quattro anni».*

8.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «tre anni».*

8.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

GOLFARI. Do per illustrato l'emendamento 8.5, che mi sembra di grande saggezza. Le integrazioni da me suggerite nella composizione del comitato tecnico non mi sembrano scandalose.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Se si vuole inserire anche il Consiglio nazionale delle ricerche, *nulla quaestio*; però il suo emendamento ha solamente la finalità di ridurre da 3 a 1 i rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

GOLFARI. Ma tutti i rappresentanti qui previsti sono di estrazione ambientalista. Si tratta di studiosi ed esperti che non conoscono la caccia. Il nostro obiettivo non è ridurre la presenza del Ministero dell'ambiente, ma dobbiamo tener conto che il comitato - così come previsto - è prevalentemente composto da ambientalisti.

BOATO. Non è vero: c'è un rappresentante per ogni associazione venatoria.

GOLFARI. Propongo allora un nuovo testo del mio emendamento. Accetto l'osservazione del Governo e propongo quindi due rappresentanti invece di uno da parte del Ministero dell'ambiente.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 8.5 presentato dal senatore Golfari:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da due rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina».

8.5 (Nuovo testo)

GOLFARI, FABRIS

SPECCHIA. Mi sembra però vi sia un errore nel suo emendamento. Cosa vuol dire infatti sintatticamente la frase «dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta»? Forse sarebbe necessario inserire una congiunzione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Invito il senatore Golfari a ritirare l'emendamento 8.5.

GOLFARI. Occorrerebbe aggiungere, dopo le parole «Istituto nazionale», le altre «per la fauna selvatica». Confermo comunque la presentazione dell'emendamento, nel testo modificato, secondo quanto già detto prima.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Il relatore si permette di chiedere al senatore Golfari il ritiro dell'emendamento.

GOLFARI. Su richiesta del senatore accetto di ritirare l'emendamento.

SPECCHIA. Signor Presidente, credo che l'emendamento 8.12 sia precluso dall'approvazione già avvenuta dell'articolo 7. Avevo infatti previsto tre organismi scientifici, ma la logica è stata quella di mantenerne uno e quindi l'emendamento non ha più senso. Pertanto lo ritiro. Do invece per illustrati gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11.

BOATO. Do anche io per illustrati i miei emendamenti.

TRIPODI. L'emendamento 8.13 si illustra da sè.

PRESIDENTE. In qualità di facente funzioni di relatore, do per illustrati gli emendamenti 8.15 e 8.16.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, non mi è chiara la definizione contenuta nell'emendamento 8.15 del relatore. Che cosa si intende per «numero paritetico»?

PRESIDENTE. Credo che il relatore voglia riferirsi a un numero pari oppure l'aggettivo «paritetico» è relativo alle associazioni venatorie.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Nel comitato tecnico di cui all'articolo 8 sono presenti le associazioni venatorie, quelle ambientaliste e le organizzazioni agricole professionali. A tutte queste presenze è stata riconosciuta una rappresentanza fissa nel comitato, a parte le associazioni venatorie che hanno un rappresentante per ciascuna diversa competenza, come mi sembra opportuno. Allora, se concediamo questo privilegio alle associazioni venatorie, non possiamo prevederlo anche per le organizzazioni agricole, altrimenti la stessa regola dovrebbe valere per gli ambientalisti. Sono quindi contrario ad una soluzione del genere.

TORNATI. Da parte nostra riteniamo che questo articolo potrebbe essere approvato nel testo pervenuto dalla Camera, perchè non ci sembrano necessari ulteriori cambiamenti. Bisognerebbe quindi compiere uno sforzo affinché, laddove non si tratti di questioni rilevanti, non si introducano modifiche.

PRESIDENTE. Accolgo il suo invito e prego i colleghi di tenerne conto.

BOATO. Signor Presidente, il senatore Tornati ha posto una questione sostenendo che, trattandosi di un articolo riformulato in modo abbastanza equilibrato dalla Camera dei deputati, forse ci si potrebbe attenere semplicemente al testo approvato dalla Camera dei deputati. Peraltro, essendo l'integrazione sul numero paritetico di scarsa possibilità di interpretazione legislativa, anche se personalmente ho presentato molti emendamenti, che vanno in direzione diversa ad esempio da quello presentato dal senatore Golfari e sono finalizzati ad equilibrare eventuali integrazioni del Comitato, sono comunque pronto a ritirarli nel loro complesso se dovessimo essere tutti d'accordo.

GOLFARI. Non sono assolutamente d'accordo: chi ha detto che il testo della Camera è equilibrato? Questo lo dice lei, dandolo come premessa, ma io non lo credo.

PRESIDENTE. Senatore Bausi, vi è stato un invito da parte del senatore Tornati a mantenere il testo precedente. È un invito legittimo, ma altrettanto legittime sono le opinioni diverse. Vorrei pregarla, come relatore, di esprimere un parere.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, pur ritenendo che il testo approvato dalla Camera dei deputati sarebbe largamente perfezionabile, mi sembra che le differenze siano talmente modeste che si potrebbe accedere all'ipotesi avanzata. L'unica modifica di qualche rilievo è quella relativa al rappresentante del CNR, nei confronti della quale sono sostanzialmente indifferente. Personalmente quindi ritiro i miei emendamenti 8.15 e 8.16; esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti e aderisco alla proposta avanzata di non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

BOATO. Prendendo atto che la riflessione ha portato ad un risultato positivo, poichè vi è un impegno comune, intendo rispettarlo, e quindi anch'io ritiro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

TRIPODI. Anch'io ritiro l'emendamento 8.13.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che l'emendamento 8.5 (Nuovo testo) è stato ritirato dal senatore Golfari, che l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, è stato ritirato in quanto da considerare precluso dall'approvazione dell'articolo 7 e che gli emendamenti 8.1 e 8.2, presentati dal senatore Boato e da altri senatori, sono stati ritirati.



Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo poi che gli emendamenti 8.15, presentato dal relatore, e 8.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 8.4, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, 8.13, presentato dai senatori Tripodi e Serri, e 8.16, presentato dal relatore, sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dei successivi emendamenti.

*Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11.*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

BOATO. Annuncio il voto favorevole.

TORNATI. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

INNAMORATO. Anche il nostro Gruppo voterà a favore.

TRIPODI. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

FABRIS. Anch'io annuncio il voto favorevole.

RUBNER. Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Anch'io, a nome del Gruppo del Partito socialista democratico italiano, dichiaro il voto favorevole sull'articolo 8.

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

#### Art. 9.

##### (Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni esercitano la funzione legislativa e di coordinamento in materia di caccia nell'ambito dei principi della presente legge».

9.1

FONTANA Elio

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le funzioni amministrative in materia di caccia sono esercitate dalle province, salvo le attribuzioni riservate alle regioni con legge regionale».

9.8

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e le esercitano nel rispetto della presente legge».

9.3

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, normalmente mediante delega alle province, altrimenti alle comunità montane, o ai comuni o a singoli o associati».

9.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI, SANESI

*Al comma 1, all'inizio, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le altre: «, tenendo conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».*

9.5

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le regioni e gli enti delegati devono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei Comitati tecnici venatori. Detti comitati saranno

composti da: 1 rappresentante nominato dall'assessorato di competenza con funzione di presidenza; 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale; 1 ambientalista; 1 rappresentante della zoologia quale docente universitario; 1 rappresentante dell'ANCI a livello locale. A livello regionale entrano di diritto un rappresentante di ciascun Comitato tecnico venatorio provinciale. Il rimanente 50 per cento dei componenti i Comitati è costituito dai rappresentanti le associazioni venatorie il cui riconoscimento di rappresentanza a livello locale si determina con le modalità previste dall'articolo 34, comma 2, lettera c). Detti rappresentanti saranno assegnati, in percentuale al numero dei soci, alle associazioni venatorie così legittimate».

9.7 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le provincie esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia avvalendosi dei comuni singoli o associati e delle comunità».

9.2 FONTANA Elio

*Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «competenze esclusive» con le parole: «loro competenze».*

9.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

FABRIS. Signor Presidente, intendo fare miei gli emendamenti 9.1 e 9.2, presentati dal senatore Fontana, e li do per illustrati.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, mi sono permesso di presentare a nome del Governo l'emendamento 9.8 sperando di interpretare il dibattito che si è svolto in sede di Comitato ristretto. Mi sembra che esso rappresenti quello che il Governo riteneva un punto raggiunto, in quanto a mio avviso si tratta di una soluzione equilibrata nella distribuzione delle funzioni amministrative tra le regioni e le province.

SPECCHIA. La maggior parte degli emendamenti da noi presentati si riferisce al problema delle funzioni amministrative. Vorrei richiamare soprattutto l'emendamento 9.5, con il quale proponiamo una soluzione abbastanza idonea e valida. Secondo noi, dovrebbe essere confermato il primo comma dell'articolo 9, ma aggiungendo una specificazione importante relativa al richiamo alla legge n. 142. Do per illustrati gli altri emendamenti.

TORNATI. Signor Presidente, l'articolo 9 così come trasmessoci dalla Camera dei deputati, per espressa dichiarazione dell'altro ramo del Parlamento, è un articolo del tutto superato dalla legislazione successiva, in particolare dalla legge n. 142 del 1990. Tanto è vero che

abbiamo cominciato a trattare questo problema nell'articolo 1, con alcune introduzioni molto significative che prendevano atto delle novità. Si fa infatti riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in cui si parla di delega alle province, e alla legge n. 142, concernente le competenze primarie.

La nostra proposta, di cui all'emendamento 9.3, tende a riorganizzare la materia riferendosi espressamente alle Regioni per le funzioni di coordinamento. Richiamiamo inoltre le province per le funzioni amministrative collegandole alle competenze previste dalla legge n. 142.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, mi sembra strano il suo contenuto, perchè ovviamente le regioni hanno competenze che la legge-quadro attribuisce loro e nel normare in materia si avvalgono della loro autonomia. Il richiamo del Governo pertanto ci sembra superfluo.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.2 e 9.6. Sono invece abbastanza d'accordo sull'emendamento 9.8 del Governo, perchè in fondo risolve la questione essenziale. È vero che le province esercitano funzioni amministrative in materia di caccia ed è anche vero che le attribuzioni sono riservate alla Regione che deve provvedere appunto con legge regionale. Per questo pregherei il senatore Tornati di ritirare l'emendamento 9.3, che non è certamente errato, ma amplia senza motivo alcune competenze essenziali che invece andrebbero lasciate inalterate.

L'invito al ritiro per l'emendamento 9.4 del senatore Specchia trova la sua ragione nel fatto che tale proposta mi sembra essenzialmente assorbita dall'emendamento del Governo e lo stesso ragionamento vale per il 9.5.

PRESIDENTE. Mi permetto di associarmi all'opinione del relatore. Se la n. 142 dell'8 giugno del 1990 è una legge, non si può non tenerne conto ed è quindi inutile sottolinearlo.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sono infine contrario all'emendamento 9.7.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Se la nostra proposta emendativa non dovesse incontrare un consenso generale, sono pronto a ritirarla. Tuttavia ritengo che la nostra formulazione sia la migliore soluzione rispetto al dettato costituzionale che riserva questa competenza legislativa alla Regione. Nessuno può togliere alle Regioni il potere di legiferare in materia di caccia, ma nel contempo il nostro emendamento introduce il principio proprio della legge n. 142 che attribuisce determinate competenze in materia alle province.

Rispetto quindi all'articolo 9 approvato dalla Camera penso che l'emendamento del Governo sia un progresso. Nonostante ciò, mi rimetto alla Commissione in caso di opposizione. Ritengo però che un testo eccessivamente analitico sarebbe troppo vincolante per l'autonomia regionale riconosciuta dalla Costituzione.

TORNATI. Ma il nostro testo è stato proposto proprio dalle Regioni.

SPECCHIA. Vorrei sapere dal Governo se, in base all'emendamento 9.8, resta valida la possibilità di delegare non solo le province, ma anche le comunità montane e i comuni singoli o associati. Si intende garantire l'esercizio delle funzioni amministrative da parte delle province e lo si toglie ai comuni e alle comunità montane? Se questa è l'interpretazione del testo proposto, siamo d'accordo; se invece si vuole confermare l'esercizio di funzioni amministrative in materia da parte di comuni e comunità montane, allora riteniamo che l'emendamento del Governo vada riformulato.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Richiamiamo l'autonomia regionale per quanto riguarda la disciplina delle funzioni, ma ciò non vieta la delega alle province, così come alle comunità montane e ai comuni. Si vuole lasciare la più ampia autonomia alle Regioni riaffermandone la sovranità così come stabilito dalla Costituzione. Le Regioni hanno infatti competenza in questo settore e quindi devono distribuire le funzioni amministrative attribuendosi anche il compito di un controllo centrale.

Naturalmente, fatta salva l'autonomia delle Regioni, dopo l'approvazione della legge n. 142 la competenza amministrativa primaria in materia di caccia appartiene alle province. Per il resto mi uniformo ai pareri del relatore.

FABRIS. Ritiro gli emendamenti 9.1 e 9.2 del senatore Fontana Elio che avevo fatto miei.

Dichiaro inoltre, circa l'emendamento 9.8, di essere d'accordo con il Governo in quanto sono un componente della maggioranza; però preferirei che, dopo le parole «con legge regionale», si aggiungesse anche la seguente frase: «Deleghe possono essere attribuite alle comunità montane e ai comuni, singoli o associati».

PRESIDENTE. Poichè il Sottosegretario si è dovuto temporaneamente assentare dalla Commissione, sospendiamo brevemente i nostri lavori.

*(I lavori, sospesi alle ore 10,15, riprendono alle ore 10,25).*

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

FABRIS. Signor Presidente, dopo una pausa di riflessione, preferisco ritirare la proposta di subemendamento all'emendamento 9.8 che avevo illustrato in precedenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.8.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole.

TRIPODI. Anche il nostro Gruppo voterà a favore.

SPECCHIA. Signor Presidente, su questo emendamento mi asterrò perchè in esso non esiste un richiamo preciso alla distribuzione delle funzioni amministrative, e questo potrebbe creare dei problemi soprattutto in alcune Regioni, in particolare per quanto riguarda i comuni e le comunità montane. Accentrare tutto a livello provinciale potrebbe creare problemi pratici e difficoltà per alcune incombenze amministrative.

CUTRERA. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento innanzitutto perchè mi sembrano rilevanti le osservazioni del senatore Specchia; inoltre perchè, se accolto, esso precluderebbe l'emendamento 9.3, che invece a me sembra sia da mettere in risalto. Tale emendamento infatti vuole specificare che alcune funzioni amministrative competono comunque alle regioni e non sono tutte esercitate dalle province, nè lo sono quelle che rimangono attribuite alle province per legge regionale, come il Governo vorrebbe. Al comma 1 si dice infatti: «Le regioni esercitano le funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10». Queste funzioni amministrative non vengono definite con questo disegno di legge e non possiamo immaginare che esse vengano esercitate dalle province. Non credo che si voglia dire questo, perchè tutto il discorso affrontato dall'articolo 10 riguarda le funzioni amministrative che competono alle Regioni.

Pertanto, dobbiamo riuscire ad individuare una formula che introduca da un lato le deleghe alle province e dall'altro il fatto che le funzioni amministrative che il presente disegno di legge attribuisce alle Regioni non sono in alcun modo assegnate o delegate alle province. La formula prevista dall'emendamento 9.3 mi sembra precisa, perchè parla di funzioni amministrative regionali. Nel secondo periodo si dice poi: «Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e le esercitano nel rispetto della presente legge». Questa mi sembra una formula assolutamente corretta, perchè si sta parlando delle funzioni amministrative, senza minimamente toccare la potestà legislativa.

Mi rivolgo in particolare al relatore per far notare come l'emendamento 9.3 tende a specificare che una parte delle funzioni amministrative, che sono quelle della pianificazione previste dall'articolo 10, rimangono di competenza della Regione e non vengono trasferite alla provincia, così come gli altri compiti di controllo che questo disegno di legge riserva appunto alle Regioni.

Noi voteremo quindi a favore dell'emendamento 9.3. Tutt'al più riteniamo che, alla fine dello stesso, potrebbe essere aggiunta la specificazione proposta dal senatore Specchia che tende a prevedere che la delega possa anche essere estesa alle comunità montane e ai comuni, singoli o associati.

GOLFARI. Vorrei annunciare il mio voto favorevole all'emendamento 9.3, ma nel suo testo attuale.

PRESIDENTE. Poichè mi sembra che la discussione abbia assunto caratteri di una certa importanza in ordine ai problemi concreti, non credo sia possibile proseguire stante il ripetersi dell'assenza del Sottosegretario. Sospendo pertanto brevemente la seduta.

*(I lavori, sospesi alle ore 10,35, riprendono alle ore 10,40).*

PRESIDENTE. Riprendiamo la nostra seduta. Ricordo che sull'emendamento 9.8 del Governo sono state avanzate perplessità soprattutto da parte dei colleghi Specchia e Cutrera.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Avevo già dichiarato che in mancanza di unanimità avrei ritirato questo emendamento. Confermo quindi questo annuncio e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Tornati.

TRIPODI. Votiamo a favore dell'emendamento presentato dal collega Tornati e da altri senatori. Ritengo infatti che il richiamo alla legge n. 142 sia adeguato, come già ricordato da altri colleghi. Anche alla Camera del resto era stata evidenziata l'esigenza di un adeguamento con le norme della legge n. 142.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 9.3 mi rimetto alla Commissione, *re melius perpensa*.

TORNATI. Tuttavia sottolineo che con l'emendamento 9.4 del senatore Specchia si va incontro ad alcune preoccupazioni esplicitate dal Sottosegretario, il quale avanzava il dubbio di una possibile limitazione della potestà legislativa delle Regioni. Allora aggiungendo al mio emendamento il comma proposto dal senatore Specchia si giunge a un testo migliore: è questa la sostanza della proposta fatta dal senatore Cutrera.

SPECCHIA. In effetti la formulazione proposta dal collega Tornati e dagli altri senatori del PDS è da condividere. Però vi è un punto su cui non sono d'accordo. In precedenza il senatore Cutrera è intervenuto rifacendosi a una mia affermazione e ha sostenuto che l'emendamento 9.3 poteva essere integrato con un subemendamento in maniera tale da garantire la possibilità di delegare funzioni amministrative anche ai comuni e alle comunità montane.

Nella mia regione Puglia - ma credo anche in molte altre - alcune funzioni amministrative di minor livello connesse alle autorizzazioni o al rapporto tra cacciatori e associazioni venatorie vengono svolte dai comuni. Ora, se non inserissimo un apposito richiamo a questa possibilità di delega, creeremmo notevoli problemi, perchè tutto quanto si amministra a livello comunale dovrebbe essere trasferito alle province con le conseguenti difficoltà organizzative per le amministrazioni interessate e per gli utenti.

La logica dell'emendamento 9.3 - come ha ricordato il senatore Golfari - è ottimale e la condivido. Sarebbe però opportuno aggiungere un riferimento alla possibilità di delegare funzioni amministrative anche ai comuni. In tal caso voterei a favore, altrimenti sarei contrario all'emendamento 9.3.

CUTRERA. Potrei proporre un subemendamento all'emendamento 9.3. Consegno il testo al Presidente pregandolo di darne lettura.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 9.3/1 presentato dal senatore Cutrera:

*All'emendamento 9.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatte salve le funzioni amministrative delegate, ai sensi di legge, alle province, alle comunità montane e ai comuni, singoli o associati».*

9.3/1

CUTRERA

GOLFARI. Sono state sollevate diverse questioni che mi lasciano perplesso e vorrei precisare il mio pensiero. Aderisco all'emendamento 9.3 del senatore Tornati, ma non sono favorevole all'emendamento 9.4 del collega Specchia, nè alla proposta del senatore Cutrera. Infatti stiamo disegnando un contesto istituzionale nel quale le funzioni legislative sono proprie delle Regioni, mentre quelle amministrative - in base alla legge n. 142 - appartengono alle province. Noi individuiamo un'area di alta amministrazione affidata alle Regioni e concernente la programmazione e il coordinamento. Questa soluzione mi sembra praticabile: vi sarebbe una differenza tra amministrazione corrente affidata alle province ed un'area di alta amministrazione, quindi essenzialmente di programmazione, affidata alle Regioni.

Non si può più scrivere che le funzioni amministrative sono delegate alle province, perchè già appartengono a loro *ex lege* n. 142. Approvando pertanto l'emendamento del senatore Tornati, tutte le altre proposte vengono meno.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che, se tali funzioni sono delegate ai sensi di legge, è inutile richiamare espressamente tale delega.

CUTRERA. Signor Presidente, conosco le situazioni cui accennava prima il collega Specchia, nelle quali alcune piccole funzioni di sportello sono esercitate dai comuni e dalle comunità montane.

PRESIDENTE. Ma le province hanno già la competenza per disciplinare questa materia.

CUTRERA. Allora ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

SPECCHIA. Signor Presidente, poichè non è stata accolta la mia proposta di aggiunta all'emendamento 9.3, mi asterrò.



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

**È approvato.**

Risultano a questo punto preclusi gli emendamenti 9.4 e 9.5, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7.

SPECCHIA. Lo ritiro, signor Presidente, così come ritiro l'emendamento 9.6.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Fontana Elio, è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

#### Art. 10.

##### *(Piani faunistico-venatori)*

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La pianificazione di cui al comma 1 si realizza mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per almeno il 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare e dei dipendenti per fini propri dell'impresa agricola;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende agri-faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata nelle forme consuete.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire le parole da: «Tutto il territorio» a «soggetto» con le parole: «Tutte le superfici agricole-forestali nazionali utilizzabili sono soggette».*

10.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie,».*

10.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 1, sostituire la parola: «ottimale» con la parola: «compatibile».*

10.28 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*All'emendamento 10.132 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La pianificazione faunistico-venatoria va realizzata in coerenza con il quadro di riferimento degli obiettivi e degli indirizzi del piano faunistico nazionale, che su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è approvato dal CIPE previa consultazione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e si realizza mediante la destinazione differenziata del territorio».

10.132/3 GOLFARI, FABRIS

*All'emendamento 10.132, sopprimere le seguenti parole: «e le province».*

10.132/4 CUTRERA

*All'emendamento 10.132, sostituire le parole: «dal 20 al 30» con le altre: «dal 25 al 30».*

10.132/1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*All'emendamento 10.132, sostituire le parole: «dal 10 al 20» con le altre: «dal 15 al 20».*

10.132/2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*All'articolo 10, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Le regioni e le province con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni».

10.132 IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La pianificazione faunistico-venatoria va realizzata in coerenza con il quadro di riferimento degli obiettivi e degli indirizzi del piano faunistico nazionale, che su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è approvato dal CIPE previa consultazione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e si realizza mediante la destinazione differenziata del territorio».

10.29

GOLFARI, FABRIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La regolamentazione di cui al comma 1 deve tener conto della destinazione differenziata delle zone succitate».

10.30

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La pianificazione del comma 1 si realizza mediante la individuazione della diversità di vocazione faunistica del territorio e la conseguente destinazione».

10.31

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 2 dopo le parole: «si realizza» inserire le parole: « , attraverso le regioni e province, ».*

10.32

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 2 aggiungere: «a cura delle province territorialmente interessate, nell'ambito degli orientamenti regionali».*

10.33

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 2 aggiungere in fine le parole: «ad opera delle regioni».*

10.34

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il territorio agro-silvo pastorale di ogni regione è destinato fino al 15 per cento a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono comprese tutte le superfici di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c), d) e e)».

10.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «per almeno il 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15 per cento» *con le seguenti:* «per almeno il 40 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 40 per cento».

10.36

NEBBIA

*Al comma 3, sostituire le parole:* «per almeno il 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15 per cento» *con le seguenti:* «per almeno il 40 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 30 per cento».

10.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 3, sostituire le parole:* «per almeno il 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15 per cento» *con le seguenti:* «fino al 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale massima del 15 per cento».

10.124

FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 3 sopprimere la parola:* «almeno».

10.37

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «per almeno il» *con le seguenti:* «fino al».

*Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole:* «Sul rimanente» *aggiungere le seguenti:* «60 per cento del».

10.3

FONTANA Elio

*Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».*

*Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».*

10.126

INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».*

10.4

FABRIS

*Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».*

10.5

CASOLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».*

10.38

PETRARA

*Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».*

10.39

GOLFARI, FABRIS

*Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».*

10.40

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».*

10.111

TRIPODI, SERRI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».*

10.119

PAGANI Maurizio

*Al comma 3 sostituire le parole: «nella percentuale minima del» con le seguenti: «fino al».*

10.42

GOLFARI, FABRIS

*Al comma 3, dopo la parola: «selvatica» aggiungere le seguenti: «con preminenza alle zone di cui alla lettera b) del comma 8».*

10.41 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c)».

10.43 GOLFARI, FABRIS

*Al comma 4, dopo le parole: «lettere a), b) e c)» aggiungere le parole: «e quelli dei fondi chiusi».*

10.44 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».*

10.6 RUBNER

*Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».*

10.26 FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».*

10.45 PETRARA

*Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».*

10.127 INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 4 sopprimere le parole: «e cattura».*

10.46 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI



*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè il ripristino e mantenimento dell'ambiente».*

10.47 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, sostituire le parole da: «Il territorio agro-silvo-pastorale» fino a: «gestione privata», con le altre: «Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale può essere destinato nella percentuale massima complessiva del 10 per cento a caccia riservata a gestione privata».*

10.48 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «nella percentuale massima globale del 15 per cento» con le seguenti: «nella percentuale massima globale del 50 per cento».*

10.7 MANCIA

*Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «10 per cento, e in misura proporzionale ad ogni provincia».*

10.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5 dopo le parole: «15 per cento» aggiungere le parole: «di cui, di norma, almeno il 2 per cento nelle zone montane o svantaggiate».*

10.50 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5 aggiungere: «nonchè alle zone di addestramento cinofile di cui al comma 8, lettera e), ed ai terreni di cui al comma 17».*

10.51 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».*

10.8 FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».*

10.53 GOLFARI, FABRIS

*Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».*

10.54

PETRARA

*Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».*

10.52

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».*

10.128

INNAMORATO, PIERRI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il rimanente 60 per cento del territorio agro-silvo-pastorale sarà suddiviso in ambiti territoriali di caccia di livello minimo provinciale».

10.112

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fino alla misura massima del 50 per cento dello stesso vincolato in vario modo, e il rimanente 50 per cento libero da qualsiasi vincolo, le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14».

10.9

CASOLI

*Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».*

10.10

FABRIS

*Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».*

10.55

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».*

10.56

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».*

10.57

PETRARA

*Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».*

10.113

TRIPODI, SERRI

*Al comma 6, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province».*

10.58

PETRARA

*Al comma 6, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province».*

10.59

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 6 dopo le parole: «gestione programmata della caccia» aggiungere le seguenti: «ed, in particolare, le aziende faunistico-convenzionate».*

10.126

DIANA

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del territorio agro-silvo-pastorale» con le seguenti: «delle superfici agricole-forestali utilizzabili».*

10.60

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 7 dopo le parole: «le province» aggiungere: «sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie operanti sul territorio di competenza», dopo le parole: «faunistico-venatorio» aggiungere: «che dovranno trasmettere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica»; a fine periodo dopo le parole: «fauna selvatica» aggiungere: «previo parere dei rappresentanti delle associazioni venatorie operanti».*

10.61

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 7 aggiungere: «, tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti di protezione faunistica secondo quanto prescritto dal regolamento del parco».*

10.62

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».*

10.11

RUBNER

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».*

10.12

FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».*

10.63

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».*

10.140

INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici».*

10.64

GOLFARI, FABRIS

*Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel comitato tecnico faunistico nazionale tramite le loro strutture regionali».*

10.133

IL RELATORE

*Al comma 8, lettera a), aggiungere in fine, le parole: «migratoria e stanziale».*

10.65

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).*

10.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).*

10.127 DIANA

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

10.114 TRIPODI, SERRI

*Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) le zone di ripopolamento, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;».

10.129 TRIPODI, SERRI

*Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «tempi e».*

10.66 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera b), dopo: «tempi» aggiungere: esattamente pre-stabiliti».*

10.67 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: «ottimale» con la parola: «compatibile».*

10.68 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) centri di sperimentazione e riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale gestiti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di ricostituzione delle popolazioni autoctone».

10.69 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera c) sostituire la parola: «riproduzione» con la parola: «produzione» e dopo le parole: «fauna selvatica» aggiungere la parola: «stanziale».*

10.71 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera d) sostituire la parola: «riproduzione» con la parola: «produzione» e dopo le parole: «fauna selvatica» aggiungere la parola: «stanziale».*

10.70 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «azienda agricola» aggiungere le seguenti: «singola, consortile o cooperativa».*

10.134 IL RELATORE

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o di consorzi di aziende agricole».*

10.123 PAGANI Maurizio

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».*

10.14 RUBNER

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».*

10.15 FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».*

10.72 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».*

10.138 TRIPODI, SERRI

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».*

10.115 PETRARA

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».*

10.141 INNAMORATO, PIERRI

*All'emendamento 10.135, sopprimere le parole: «e di persone nominativamente indicate».*

10.135/1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 8, lettera d) sostituire le parole: «e dei dipendenti per fini propri dell'impresa agricola» con le seguenti: «dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate».*

10.135 IL RELATORE

*Al comma 8, lettera e), dopo la parola: «periodi» aggiungere le parole: «e i tempi».*

10.73 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili».*

10.16 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 8, lettera e), dopo le parole: «la cui gestione» aggiungere le seguenti: «per non più del 50 per cento delle zone istituite».*

10.74 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera e), dopo le parole: «e cinofile» aggiungere le seguenti: «riconosciute in campo nazionale».*

10.120 PAGANI Maurizio

*Al comma 8, lettera f) aggiungere dopo la parola: «conduttori» la parola: «o possessori».*

10.75 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera g), dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».*

10.76 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera f), dopo la parola: «selvatica» aggiungere le seguenti: «carnivora e ungulata».*

10.77 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, lettera g), sostituire le parole: «si impegnino» con la parola: «provvedano».*

10.78 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 8, sopprimere la lettera h).*

10.17 FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 8, sopprimere la lettera h).*

10.18 CASOLI

*Al comma 8, sopprimere la lettera h).*

10.79 PETRARA

*Al comma 8, sopprimere la lettera h).*

10.80 GOLFARI, FABRIS

*Al comma 8, sopprimere la lettera h).*

10.131 INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 9, dopo la parola: «perimetrali» aggiungere la parola: «visibili».*

10.81 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 9, dopo la parola: «perimetrali» aggiungere: «omologate dall'ente regionale».*

10.82 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 10, sostituire le parole: «12 mesi» con le parole: «18 mesi».*

10.83 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 11.*

10.116 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI



*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «4 mesi» con le parole: «6 mesi».*

10.84 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «centoventi giorni».*

10.85 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 11, secondo periodo, dopo la parola: «regioni» aggiungere: «entro due mesi».*

10.86 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Il comma 12 è sostituito dal seguente:*

«12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende faunistico-convenzionate e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale».

10.128 DIANA

*Al comma 12, sostituire le parole da: «Il piano» fino a: «determina» con le seguenti: «Le regioni, consultate le province, determinano, con il piano faunistico-venatorio,».*

10.87 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».*

10.19 FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».*

10.88 PETRARA

*Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».*

10.89 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».*

10.117

TRIPODI, SERRI

*Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».*

10.121

PAGANI Maurizio

*Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».*

10.132

INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 12 aggiungere in fine, le seguenti parole: «in proporzione alle province esistenti».*

10.90

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere pubblicata nelle forme consuete».

10.91

GOLFARI, FABRIS

*Al comma 13 sostituire da: «notificata» fino alla fine del comma con: «pubblicata dalla provincia nelle forme consuete nonchè mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati».*

10.92

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».*

10.20

RUBNER

*Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».*

10.21

FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».*

10.118

TRIPODI, SERRI

*Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».*

10.122 PAGANI Maurizio

*Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».*

10.139 INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 13, dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».*

10.93 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 13, sostituire le parole: «nelle forme consuete» con le seguenti: «mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati».*

10.136 IL RELATORE

*Al comma 13, sostituire la parola: «consuete» con le seguenti: «di legge».*

10.94 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Qualora sia presentata opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari, o dei conduttori, o degli enfiteuti, o degli usufruttuari, l'istituzione della zona rimane sospesa per permettere un nuovo studio di fattibilità da parte della regione. Se le opposizioni riguardano complessivamente almeno il 30 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare la zona non può essere istituita».

10.95 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 14 sostituire le parole: «60 giorni» con le parole: «90 giorni».*

10.96 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 14 dopo la parola: «o conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».*

10.97 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 14 sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «51 per cento».*

10.98 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 14 sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «50 per cento».*

10.99 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 14 sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «può non».*

10.22 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO,  
POLLICE

*Al comma 15, sopprimere la parola: «validamente».*

10.100 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Le regioni, sentito l'INFS, le associazioni venatorie, le associazioni degli agricoltori, in via del tutto eccezionale, in presenza di comprovato pericolo per l'equilibrio biologico, possono disporre coattivamente la costituzione temporanea, per un periodo determinato ed indicato, di oasi di protezione o di zone di ripopolamento e cattura».

10.101 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 16, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere: «e le province».*

10.102 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 16, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le parole: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».*

10.103 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 16, sostituire le parole: «ed in vista di particolari necessità» con le altre: «per comprovate necessità».*

10.104 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 16, sopprimere le parole: «di oasi di protezione e».*

10.105 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 17.*

10.23 CASOLI

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni e dalle province ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.108 PETRARA

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.24 FONTANA Elio, FABRIS

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.106 GOLFARI, FABRIS

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.134 INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 17, primo periodo, dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».*

10.107 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province».*

10.109 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province».*

10.130 PETRARA

*Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le parole: «, tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142,».*

10.110 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome possono provvedere autonomamente alla pianificazione faunistico-venatoria, purchè la loro disciplina non risulti meno protettiva per la fauna selvatica, con particolare riguardo per quella tipica alpina».

10.25 RUBNER

SPECCHIA. Signor Presidente, come i colleghi possono vedere, gli emendamenti da noi presentati all'articolo 10 sono molto chiari. Pertanto li do tutti per illustrati.

BOATO. Signor Presidente, dando per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 10, mi riservo di intervenire nel corso della discussione sui singoli punti.

Invito però il relatore a riformulare l'emendamento 10.132.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti da me presentati riguardano sostanzialmente soltanto i due commi su cui si è intervenuti all'inizio. In particolare, con l'emendamento 10.132 ci si riferisce al comma 2, per il quale si prevede la dizione: «Le regioni e le province con le modalità previste ai commi 7 e 10 realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio». Su questo mi sembra che non ci siano dubbi.

Il comma 3 di questo emendamento, che vuole modificare il corrispondente comma del testo pervenuto dalla Camera, recita: «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni».

Si prevede in pratica una fascia che consente alle Regioni di muoversi all'interno di limiti minimi e massimi predeterminati, il che consente una libertà di movimento a livello locale nell'ambito del territorio nazionale. Nel fare questa proposta, mi sono riferito alla discussione svoltasi in sede di comitato ristretto.

Il secondo comma di questo articolo che è interessato dalle modifiche proposte è il comma 7 al quale, con l'emendamento 10.133, si propone di aggiungere anche la possibilità di integrazione con l'immissione di fauna selvatica presente in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel comitato tecnico-faunistico nazionale tramite le loro strutture regionali. Si è cioè voluto che queste immissioni di animali siano valutate sotto il profilo della compatibilità genetica, e perciò si è ritenuto opportuno l'accertamento da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

L'emendamento 10.134, che propone di aggiungere alla lettera d) del comma 8, dopo le parole «azienda agricola» le altre «singola, consortile o cooperativa», deriva da una indicazione delle organizzazioni agricole.

Passando all'emendamento 10.135, la ragione sta nel fatto che nel mondo agricolo il rapporto di lavoro spesso volte si riferisce a forme non consuete, per cui la collaborazione può venire da parte di persone vicine o di collaboratori vari che non hanno definizione uguale a quella dei dipendenti. L'attività agricola ha una sua peculiarità e non si può facilmente assimilare ad altri settori, per cui mi sembra opportuno concedere questa facoltà anche al personale non nominativamente indicato.

L'emendamento 10.136 infine garantisce che la notorietà dei provvedimenti sia assicurata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni interessati.

GOLFARI. Do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati e faccio miei anche quelli a firma del senatore Fabris.

In particolare, sull'emendamento 10.29 mi rimetto al Governo e al relatore. Il testo dell'articolo in questione si riferisce alla pianificazione nazionale o almeno intende che l'attività venatoria si debba realizzare sulla base di una pianificazione del suolo e del territorio agro-silvo-pastorale nazionale. Non si specifica mai però come si sviluppi, si proponga, si approvi e si eserciti tale pianificazione, che resta così una sorta di oggetto misterioso. Mi sono allora permesso di indicare una via di attuazione per la pianificazione nazionale faunistico-venatoria dopo aver ascoltato il parere del Ministero dell'agricoltura, del CIPE, delle Regioni e del Comitato tecnico-faunistico nazionale.

Se tuttavia il Governo ritiene che non si debba parlare di pianificazione nazionale in questa legge, ci si dovrà limitare ad immaginarlo. Sottolineo però che in tutto il provvedimento al nostro esame non è prevista alcuna sede di coordinamento e di valutazione complessiva delle varie pianificazioni regionali, come a me sembrerebbe opportuno prevedere.

TORNATI. Ritiriamo l'emendamento 10.33, mentre sul 10.37 ci ritroviamo sostanzialmente con la proposta del relatore e ci sembra quindi inutile insistere. Ritiriamo inoltre anche gli emendamenti 10.46, 10.51, 10.56, 10.59, 10.102 e 10.109.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.62, anche se coincide sostanzialmente con quello analogo del relatore, lo confermiamo ad ulteriore riprova delle nostre intenzioni. Ugualmente non ritiriamo l'emendamento 10.86, anche se è piuttosto simile alla proposta in merito del relatore; stesso discorso vale per l'emendamento 10.92.

Faccio anche miei e do per illustrati gli emendamenti del senatore Petrarà.

FONTANA Elio. Gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

CUTRERA. Faccio miei gli emendamenti 10.126, 10.127, 10.128, 10.140, 10.141, 10.131, 10.132, 10.139, 10.133 e 10.134, presentati dai senatori Innamorato e Pierri e gli emendamenti 10.5, 10.9, 10.18 e 10.23, a firma del senatore Casoli. Li do per illustrati.

TRIPODI. Faccio mio l'emendamento 10.36, presentato dal senatore Nebbia e lo do per illustrato insieme agli emendamenti 10.111, 10.113, 10.129, 10.138, 10.117 e 10.118.

Ritiro l'emendamento 10.114, perchè sostanzialmente è sostituito dal 10.129.

PRESIDENTE. Do per illustrati gli emendamenti 10.120, 10.121 e 10.122, emendamenti a mia firma.

Ritiro gli emendamenti 10.119 e 10.123 perchè vi sono altri emendamenti che esprimono lo stesso concetto.

Aggiungo la firma agli emendamenti del senatore Diana all'articolo 10.

RUBNER. I miei emendamenti all'articolo 10 si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, senatore Mancina, l'emendamento 10.7 si intende decaduto.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Inviterei il senatore Golfari a ritirare il suo primo emendamento, il 10.29, in quanto la Costituzione conferisce le funzioni di programmazione alle Regioni. Predisporre quindi una programmazione nazionale con delibera del CIPE mi sembrerebbe voler sovrastare questi poteri costituzionalmente attribuiti e svuotare lo stesso dettato costituzionale. Stante la funzione di programmazione propria delle regioni, resterebbe da svolgere un compito di coordinamento, che però non può essere assegnato con delibera del CIPE. Sono inoltre contrario a tutti gli altri emendamenti,



perchè il testo della Camera ritengo sia migliore, dal momento che rappresenta un equilibrio faticosamente raggiunto e che va difeso rispetto alle varie proposte avanzate in questa sede.

GOLFARI. Quindi la Camera lavora meglio del Senato? Ma non si può ripetere ogni minuto questa tesi!

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Gli emendamenti proposti al testo della Camera non mi sembrano migliorativi e quindi invito i colleghi a ritirarli.

Sono invece favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, a parte il 10.132, riguardante un ritocco delle percentuali. Non ho obiezioni di rilievo a modificare le percentuali di protezione della fauna nel senso indicato nell'emendamento del relatore; mi sembra però eccessivo voler stabilire un vincolo massimale. Non si può infatti escludere che una Regione, anche per motivi particolari, voglia proteggere oltre la soglia del 30 per cento il proprio territorio. Mi rimetto pertanto al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 10.27, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

BOATO. Annuncio ovviamente il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1 presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.28, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.132/1.

BOATO. Ho presentato l'emendamento 10.2, che prevede l'aumento fino al 40 per cento della fascia di territorio posto a protezione della fauna selvatica e fino al 30 per cento per il territorio delle Alpi, che risulterà precluso, se verrà accolto l'emendamento proposto dal relatore.

La Camera propone di destinare a protezione della fauna selvatica almeno il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. La proposta del relatore prevede non solo di abbassare questa soglia al 20 per cento ma un tetto massimo del 30 per cento. Come direbbe un avvocato in forma processuale, posso accettare l'«ipotesi della forchetta», ma

almeno partiamo dalla soglia proposta dalla Camera dei deputati. Stabilire un limite minimo del 20 per cento significa ridurre la fascia di protezione, e da parte della Commissione ambiente del Senato della Repubblica non mi sembra ammissibile. Ecco perchè, ovviamente in via subordinata rispetto all'emendamento 10.2, ho presentato gli emendamenti 10.132/1 e 10.132/2 che mirano a ripristinare quanto meno i limiti stabiliti dall'altro ramo del Parlamento.

Apportare delle modifiche al testo predisposto dalla Camera dei deputati è legittimo - da un punto di vista procedurale l'obiezione del senatore Golfari non fa una «grinza» - ma da un punto di vista politico, queste non devono portare ad un peggioramento della normativa.

Ci troviamo di fronte ad uno dei punti cruciali del disegno di legge; ci accingiamo a votare non uno degli emendamenti tra i tanti, ma uno degli elementi discriminanti del provvedimento su cui il dibattito anche al di fuori del Parlamento è stato più accentuato. Se la Commissione ambiente del Senato della Repubblica dovesse ridurre la fascia di protezione, opererebbe una scelta molto penalizzante rispetto ad una logica di protezione ambientale che, anche se con molte difficoltà, è presente nel disegno di legge.

Sostengo ad ogni modo l'emendamento 10.2, anche se so benissimo con una dose di realismo politico, che difficilmente verrà accolto dalla Commissione; ribadisco allora la necessità che sia mantenuta perlomeno la fascia individuata dalla Camera dei deputati e che, quindi, vengano accolti gli emendamenti 10.132/1 e 10.132/2.

**TORNATI.** Chi sostiene di voler modificare il testo della Camera potrebbe formalizzarlo in emendamenti.

**GOLFARI.** Senza alcun dubbio ci troviamo di fronte ad un punto molto importante del disegno di legge. L'ipotesi presentata dal relatore di individuare nell'ambito del provvedimento un limite massimo del 30 per cento non significa il rifiuto totale del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e nella sostanza si aumenta la fascia di protezione, poichè le Regioni possono scegliere liberamente di applicare il 30 come anche il 20 per cento. Mi sembra una linea di buon senso che può essere accettata anche dalla Commissione ambiente del Senato. Se questo può essere lo strumento ben venga, altrimenti la normativa non potrà essere applicata. Sono d'accordo anche con l'altra forcilla proposta dal relatore.

Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.132/3.

Devo, però, far presente che i colleghi e il Governo sono liberi di effettuare le scelte che più desiderano, ma mi dà molto fastidio quando nella discussione si cita a pie' sospinto che il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati non si può modificare perchè in esso si raggiunge un equilibrio eccezionale e non superabile. Se la stessa discussione che stiamo facendo qui in Senato venisse fatta dall'altro ramo del Parlamento, anche per altri provvedimenti di eguale importanza, e venisse citato un testo del Senato - cosa che peraltro non avviene mai - tutti sarebbero scandalizzati, perchè se c'è qualcosa a cui la «Camera bassa» tiene molto è di non citare mai i provvedimenti del Senato e di ritenerli comunque e sempre modificabili. È bene, quindi, che i colleghi

evitino questo tipo di ragionamento, che non può che esasperare la discussione. Il testo proposto dalla Camera dei deputati sarà senz'altro redatto bene, ma è comunque modificabile dalla «Camera alta».

Ad ogni modo ritiro il mio emendamento, perchè il comma 2 – così come modificato dal relatore – in qualche misura supplisce all'intenzione che avevo manifestato insieme al collega Fabris di prevedere una sede di programmazione più definita, anche se non a livello nazionale. Il comma 2 proposto dal relatore in effetti stabilisce che le Regioni e le province realizzano la pianificazione di cui al comma 1, mentre il testo precedente non rendeva chiaro a che livello si svolgesse la programmazione. La nuova formulazione non indica esplicitamente il livello nazionale per questa programmazione e secondo me tale scelta è impropria, ma comunque esiste una previsione a livello regionale e provinciale. Per questa ragione ritiro il mio emendamento 10.132/3.

SPECCHIA. Gli aspetti più rilevanti dell'articolo al nostro esame sono contenuti nei commi 3 e 5, sui quali son state espresse opinioni abbastanza divergenti. Per quanto ci riguarda, in linea di principio saremmo favorevoli ad eliminare ogni percentuale, lasciando alle regioni il compito di disciplinare la materia.

Come abbiamo sostenuto sin dall'inizio, ci sembra un errore entrare troppo nei dettagli, non tenendo conto fra l'altro delle differenze esistenti tra le regioni italiane.

La Camera ha proposto un terzo comma che non ci soddisfa, perchè stabilire una percentuale minima secondo noi rappresenta una scelta inapplicabile. Infatti, vi possono essere territori nei quali sia veramente difficile delimitare aree da proteggere. Saremmo favorevoli ad una diminuzione ulteriore rispetto a quella indicata dal relatore, arrivando al 15 per cento nel comma 3 e al 10 per cento nel comma 5. Se non fosse possibile approvare questa soluzione, saremmo comunque favorevoli a una riduzione rispetto alle percentuali indicate dalla Camera.

CUTRERA. Siamo di fronte a uno dei punti decisivi della legge e vorrei esprimere alcune considerazioni in merito. Provo una sorta di diffidenza per tutto ciò che è percentualizzato, perchè tende a non riprodurre in realtà le situazioni differenziate esistenti nel nostro territorio.

Vorrei inoltre valutare con perplessità e senza convincimento, anche per mancanza da parte nostra di un'istruttoria tecnico-faunistica sufficiente rispetto invece agli anni che la Camera ha avuto a disposizione per approfondire questi problemi, l'impostazione generale di queste percentuali. Sarei in grado di affrontare meglio la questione se avessimo potuto svolgere un'adeguata indagine conoscitiva preliminare, come era accaduto ad esempio per la legge sul regime dei suoli e come è stato effettuato dalla nostra Commissione in molte altre occasioni, anche se poi la Camera di solito ritiene di dover ripetere tali indagini con grave pregiudizio dell'interesse generale del paese.

In generale non amo le percentuali come criterio disarticolato dalla realtà; peraltro è necessario tener conto delle differenze esistenti tra il territorio delle Alpi e il resto del paese. Le proposte emendative tendono

a ridurre la percentuale di protezione nella zona delle Alpi rispetto al resto del territorio nazionale: non capisco questa scelta. Il territorio delle Alpi ha caratteristiche ambientali di grandissima rilevanza non paragonabili rispetto al resto del paese.

È mia personale idea prevedere in futuro un parco nazionale delle Alpi.

Al contrario il testo della Camera, dopo i suoi approfondimenti, ed anche gli emendamenti presentati in questa sede tendono a prevedere percentuali minime più basse proprio per quel territorio delle Alpi che a mio parere ne richiederebbe di più alte. Esprimo quindi sfiducia su queste proposte e vorrei dei chiarimenti in merito; vorrei capire perché il territorio delle Alpi viene costituito in zona faunistica a sè stante e poi si prevedono percentuali di protezione minori in quella stessa zona rispetto al resto del territorio nazionale.

Dobbiamo avere la saggezza di evitare che l'attività venatoria costituisca limite alla creazione di ulteriori parchi, anche più estesi. Nella regione Lombardia, ad esempio, si è avviata una politica regionale delle aree protette estremamente avanzata, di cui probabilmente il Governo avrà notizia e dove quindi le percentuali territoriali già protette sono di gran lunga superiori rispetto ai limiti qui proposti. In Lombardia infatti oltre ai singoli parchi regionali, come quello delle Alpi, quello del Ticino e infine quello dei fiumi, si pensa ad un sistema di parchi che comprenda tutti i fiumi e la zona delle Alpi. Di conseguenza, bloccare queste percentuali su un valore minimo significa determinare l'esclusione dell'attività venatoria a livello estremamente ampio.

Sarà necessario stabilire un tetto? Ma allora quale territorio dei parchi non sarà soggetto al limite venatorio? Rimarrebbe una percentuale dei parchi non più coperta rispetto all'attività venatoria? Come Gruppo socialista non abbiamo presentato degli emendamenti, perchè su questo punto le perplessità sono notevoli e radicate. Gli emendamenti dei senatori socialisti sono quindi presentati a titolo personale, eppure a tal proposito ho presentato l'emendamento 10.132/4.

Ci rimettiamo per il voto al dibattito: su questo punto è molto importante.

TRIPODI. La mia parte politica ha già presentato un emendamento che ho dato per illustrato. Riteniamo che questo sia un punto molto importante per quanto riguarda l'«impalcatura» del disegno di legge. Sulla questione è auspicabile un orientamento teso a non stravolgere il difficile equilibrio raggiunto nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire la mia posizione. Mi sembra che i subemendamenti presentati dal senatore Boato si basino su presunzioni ed omissioni.

La presunzione è che vi sia un'equazione protezionismo-vincolismo. Sono del parere che se vogliamo proteggere dobbiamo avere il consenso. Con il vincolismo non si protegge nulla. Porto l'esempio della legge urbanistica il cui eccessivo vincolismo ha portato all'abusivismo. Altra presunzione è che le Regioni si debbano considerare uno stato di

minorità o di tutela, cioè, che solo allo Stato spetti la tutela mentre le regioni sono portate ad un eccessivo lassismo in termini ambientali. Ciò non è sempre vero: in Piemonte e in Lombardia, per esempio, l'introduzione di questa normativa porterà ad un maggior permissivismo rispetto alle attuali leggi regionali.

Le omissioni sono relative invece alle diverse morfologie e forme di antropizzazione dei territori. In Lombardia troveremo delle condizioni molto diverse da quelle presenti in Basilicata o nel Molise, quindi, la stessa percentuale può assumere differenti significati nelle diverse realtà.

Detto questo, sono d'accordo con quanto affermato dal senatore Cutrera circa la pericolosità di fissare dei limiti, sia perchè dobbiamo rispettare un'autonomia, sia perchè in taluni casi questi possono essere troppo alti o troppo bassi. Riconosco, però, nel contempo la loro necessità, almeno in sede di prima approssimazione, anche se non posso nascondermi che, se accettiamo la posizione della Camera incline ad una percentuale fissa, si potrebbe produrre un contenzioso circa l'esatta portata della formula: «territorio agro-silvo-pastorale». In considerazione anche dell'animosità del clima in cui stiamo discutendo il disegno di legge, non posso che accettare l'indirizzo di fissare delle fasce che lascino l'opportuno spazio operativo alle Regioni.

Mi dichiaro pertanto favorevole alla proposta del relatore.

BOATO. In tutti e due i casi si tratta di fasce o un po' più strette o un po' più larghe.

PRESIDENTE. Siccome, però, la fascia proposta dal relatore è più larga, sono più incline verso questa.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Dissento dal contenuto del subemendamento 10.132/4: il parere è negativo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anch'io sono contrario. Voglio spiegare al senatore Cutrera che l'opportunità di indicare due diverse fasce trova motivazione nel fatto che la tutela delle Alpi è particolare perchè si accompagna ad un sistema con una sua autonomia e specificità. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati - che, il senatore Golfari non se ne rammarichi, comunque difenderò - è presente il vincolo alle Regioni di tutelare, solo che il limite del 25 per cento del territorio regionale si riferisce al territorio agro-silvo-pastorale, mentre il 15 per cento riguarda la tutela del territorio delle Alpi. Non esiste soltanto il territorio agro-silvo-pastorale ma vi sono anche altre realtà.

PRESIDENTE. Il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale esclude le zone antropizzate, mentre nel territorio delle Alpi sono ricomprese anche quest'ultime. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.132/4.

CUTRERA. Sono contrario alla specificazione contenuta nel comma 3 dell'emendamento del relatore, perchè in questo modo si

affida la funzione di pianificazione anche alle provincie, mentre l'abbiamo affidata esclusivamente alle Regioni mediante l'approvazione dell'emendamento 9.3 in occasione dell'esame del precedente articolo. La concorrenza tra Regioni e provincie crea una situazione di confusione e perciò voto contro questo testo proposto dal relatore.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Ma proprio con l'articolo precedente abbiamo affidato queste funzioni alle provincie.

CUTRERA. Tuttavia le percentuali sono regionali: come si possono disaggregare?

TORNATI. Forse ai colleghi sfugge che alcuni articoli successivi, se non verranno modificati, prevedono che le provincie utilizzino gli ambiti territoriali di caccia; penso ad esempio all'articolo 14.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La legge distingue tra la programmazione e il coordinamento, che sono affidati alle Regioni, e la pianificazione, che è una forma di funzione amministrativa di perimetrazione del territorio e di destinazione a vario uso. Tale pianificazione è disciplinata dal comma 7 ed è assegnata alle provincie. Quindi non è improprio sostenere che la pianificazione è realizzata dalle Regioni e dalle provincie in modo coordinato.

CUTRERA. Se questa è l'impostazione che si vuole scegliere, allora il raccordo con le percentuali non riuscirà ad essere realizzato. Insisto pertanto sul subemendamento 10.132/4 e voterò a favore.

Una cosa, infatti, è dire: «la pianificazione generale operata da», altra, come recita il comma 7: «Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le provincie predispongono piani»; si tratta di un organismo che a mio parere non può avere una visione dell'intero comprensorio regionale. Non c'è contrasto tra l'impostazione che propongo e quanto si legge al comma 7 dell'articolo 10, che conferma di escludere dalla competenza delle provincie la funzione di pianificazione realizzata, come è detto al comma 2, «mediante destinazione differenziata del territorio».

BOATO. Il testo del relatore recita: «Le regioni e le provincie con le modalità previste ai commi 7 e 10» quindi, c'è il riferimento specifico ai commi 7 e 10 dove viene determinato e delimitato il ruolo delle provincie. Ovviamente il subemendamento del collega Cutrera e anche la discussione che abbiamo fatto, permettono di lasciare agli atti una chiarificazione del sistema complessivo. Le competenze delle Regioni, nel senso della delimitazione del territorio, non risultano modificate, perchè non vengono chiamate in causa dai commi 7 e 10. Detto questo, non mi sento comunque di prendere una posizione precisa sulla questione. Per questo motivo dichiaro la mia astensione.

SPECCHIA. In effetti il testo proposto dal relatore al comma 2 ci sembra da condividere perchè, come ha ricordato il collega Boato, ai commi 7 e 10 della legge sono previste in maniera puntuale le

competenze e le delimitazioni delle province. Annuncio pertanto il nostro voto contrario all'emendamento 10.132/4.

GOLFARI. Anch'io sono contrario all'emendamento del senatore Cutrera. La chiave di tutto il discorso risiede nell'emendamento 9.3 del senatore Tornati, precedentemente approvato. A ben leggere quell'emendamento, si raggiunge un risultato di coerenza del discorso che deve essere poi messo in relazione al comma 3 dell'articolo 1.

In fase di attuazione le province detengono le competenze pianificatorie specificate ai commi 7 e 10. Mi sembra, quindi, che l'emendamento 10.132/4 sia da respingere nel contesto di un ragionamento complessivo che appare già completo.

TRIPODI. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 10.132/4 in quanto è in contrasto coll'emendamento 9.3, precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 10.132/4.

**Non è approvato.**

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il territorio delle Alpi è in qualche modo vincolato; quindi, non ho nulla da obiettare a che si scenda al di sotto del 25 per cento per il territorio agro-silvo-pastorale. Stiamo discutendo il testo di una futura legge quadro, quindi, devono essere previsti dei limiti. Mi è sembrato sbagliato immettere il vincolo superiore indicato dal senatore Cutrera perchè, faccio un esempio, nella regione Valle d'Aosta la norma non si concilierebbe con la disciplina già esistente relativa al parco del Gran Paradiso. Inserire una fascia superiore diventa un vincolo perchè impedisce in alcuni casi alle Regioni di mantenere i livelli di protezione già esistenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha piena facoltà di parlare. Quando si è in seduta deliberante, però, solitamente si segue la prassi valida per l'Assemblea, dove il Governo per *fair play* si astiene dall'intervenire durante la fase di espressione del voto.

Ha tutte le più ampie facoltà di svolgere prima i suoi interventi, quindi, pregherei il Sottosegretario di evitare in questa fase perorazioni che possono influire sul libero convincimento dei parlamentari.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La mia non era una perorazione, ma una risposta ad una domanda precisa.

BOATO. Molte volte è stata seguita questa procedura. Abbiamo svolto discussioni incredibili con cambiamenti di notevole portata, riscrivendo interamente alcuni testi. Allora bisogna usare lo stesso metodo per tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.132/1 presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.132/2.

BOATO. Riconfermo la mia dichiarazione di voto a favore, precisando che condivido pienamente le osservazioni del rappresentante del Governo in questa materia. Da parte mia, ho semplicemente subemendato la proposta del relatore, che considero sbagliata in linea generale. In ogni caso, anche in riferimento alle dichiarazioni del presidente Pagani, certe considerazioni possono essere valide sia per l'emendamento del relatore che per le mie proposte, dal momento che anche il collega Bausi pone dei vincoli.

NEBBIA. Annuncio il voto favorevole all'emendamento del senatore Boato, benchè avessi personalmente proposto una zona più protetta.

SPECCHIA. Dichiaro il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.132/2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 10.29 presentato dal senatore Golfari, poi divenuto emendamento 10.132/3, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.132.

BOATO. Chiedo la votazione per parti separate dei due commi dell'emendamento al nostro esame e annuncio che voterò a favore del comma 2 e contro il comma 3, che considero una svolta negativa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.132, contenente il comma 2.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 10.132.

SPECCHIA. La formulazione proposta dal relatore migliora a mio parere il testo proposto dalla Camera dei deputati. Ciò nonostante, avendo noi presentato degli emendamenti che riducono ulteriormente le percentuali, ci asteniamo.

NEBBIA. Uno degli emendamenti da me presentati, il 10.36, aumenta la superficie minima destinata alla protezione della fauna



selvatica, anche per il territorio delle Alpi, al 40 per cento. Per questo motivo sono contrario ad un emendamento che di fatto riduce l'area di protezione - perchè il limite un po' furbesco, dal 10 al 20 per cento, riduce in realtà l'estensione delle zone protette - ed esprimo voto contrario.

BOATO. Per le motivazioni già espresse e che non voglio ripetere, annuncio il mio voto contrario al comma 2 dell'emendamento 10.132.

RUBNER. Esprimo il voto favorevole.

CUTRERA. Sono contrario a questo emendamento perchè, per le ragioni precedentemente esplicitate, potrebbe portare in conflitto la politica di conservazione delle aree protette con la giusta esigenza di praticare attività venatoria.

La linea proposta dal relatore non è accettabile anche per la distinzione tra territorio delle Alpi e territori non alpini, per i quali sono previste delle percentuali che mi sembrano poco convincenti.

TRIPODI. Anch'io mi dichiaro contrario all'emendamento in quanto mi sembra tenda in realtà a diminuire il territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione. Preferisco in tal senso le percentuali proposte dalla Camera dei deputati.

BOSCO. Esprimo il mio voto favorevole.

TORNATI. Annuncio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 10.132, contenente il comma 3.

**È approvata.**

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.34, 10.35, 10.36, 10.2, 10.124, 10.37, 10.3, 10.126, 10.4, 10.5, 10.38, 10.39, 10.40, 10.111, 10.42 e 10.41.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA